



SENT 84/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Igina Maio Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59810 del ruolo generale, proposto

da xxx (c.f.:xxx) e xxx (c.f.:xxx), entrambi rappresentati e difesi

dall'Avv.to Alessandro Rovazzani (CF:RVZLSN65D03E690V), con

studio in Corso Matteotti n.235/D-61017 Porto Recanati (MC) -Fax

071.7597624- elettivamente domiciliati all'indirizzo

avvalessandrorovazzani@puntopec.it,

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti: Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta

elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sebastiano Caruso (c.f.: CRSSST60L27E463R - Pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden

(codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio

presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, Via Cesare Beccaria n.

29,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la

Regione Marche, n. 127/2021, pubblicata in data 24 febbraio 2021.

Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, svolta con

l'assistenza del Segretario dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta, con

il consenso delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Alessandro

Rovazzani difensore degli appellanti e l'Avv. Lidia Carcavallo in

rappresentanza dell'I.N.P.S., la causa è passata in decisione.

Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

1. I ricorrenti in primo grado, già appartenenti al Corpo delle guardie

di Pubblica Sicurezza, sono titolari di pensione computata con

sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto

1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una

anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Hanno impugnato la determinazione di pensione dell'INPS, lamentando, che illegittimamente la quota retributiva della loro pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Con sentenza n. 127/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, dopo aver premesso che l'ambito di operatività della citata disposizione dell'art.54, comma 1, d.P.R. n.1092/1973, era da ritenersi limitato al personale militare e come tale non applicabile ai ricorrenti, ha rigettato il ricorso evidenziando che l'aliquota in concreto applicata dall'Inps, pari al 2,33% annuo, risultava comunque più favorevole a quella del 2,2%, applicabile sulla base della disposizione contenuta nell'art.6 della legge n.1543/1963, espressamente dettata per il disciolto corpo degli agenti di custodia.

3. Avverso la suddetta statuizione hanno proposto appello i sig.ri xxx e xxx, deducendo la *"Violazione e falsa applicazione della Legge n.335/1995 art.1, commi 12 e 13. Errata determinazione (aliquota di riferimento per il personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) e falsa applicazione delle norme di riferimento vigenti precedentemente al 31.12.1995 per la quantificazione della parte retributiva della pensione nel "sistema misto". Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria."*

Hanno richiamato, a supporto della propria prospettazione l'art.1,

comma 101, della legge n. 234/2021, e dopo aver sostenuto che “...l’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092 si applica ai trattamenti di quiescenza, in essere e in divenire, del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, senza nessuna eccezione..” hanno chiesto l’ accertamento del loro diritto al ricalcolo della pensione in godimento, con la valorizzazione dell’anzianità di servizio al 31.12.1995 secondo l’aliquota annua del 2,44%.

4. Si è costituito in giudizio l’INPS, con memoria in data 7 dicembre 2023, evidenziando preliminarmente che nonostante il decisum la pensione dell’appellante è stata riliquidata con l’applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo, depositando la determinazione di liquidazione e precisando che il pagamento sarà disposto sul rateo del mese di febbraio 2024. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5. All’odierna pubblica udienza, l’Avvocato Rovazzani per gli appellanti si è riportato alle difese di parte, dichiarando di aderire alla richiesta della controparte di cessazione della materia del contendere. L’Avvocato Carcavallo ha insistito per la declaratoria della cessata materia del contendere. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

La cessazione della materia del contendere costituisce una peculiare fattispecie di estinzione del processo, contenuta in un provvedimento dichiarativo dell’impossibilità di procedere alla definizione del

giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso.

Nel caso di specie la richiesta di cessazione della materia del contendere proposta dall'INPS, è stata oggetto di formale accettazione da parte del difensore degli appellanti, munito del relativo potere, conferito con procura alle liti, atteso che l'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo.

Avendo le parti dato atto specificamente nei propri scritti difensivi e in sede di discussione dell'insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ad una pronuncia ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In relazione alle spese del presente giudizio il Collegio, constatati i tempi con i quali l'istituto previdenziale ha provveduto alla riliquidazione, senza irragionevole ed imprudente ritardo, anche in relazione alla notoria mole di lavoro quotidianamente affrontato dall'istituto previdenziale medesimo, ritiene di poter compensare le spese tra le parti.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04/03/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

